

ACCORDO CONSORTILE
MODALITÀ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.
(schema approvato dal Comitato di Gestione di ALI ComuniMolisani nella seduta del 20 marzo 2013)

Tra ALI ComuniMolisani, associazione di enti locali della Regione Molise, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Molise Sig. _____, autorizzato allo scopo con decisione del comitato di gestione di ALI ComuniMolisani del ____/____/2013, esecutiva

E

Il COMUNE DI _____, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. _____, autorizzato allo scopo con delibera del Consiglio Comunale n. del/...../2013

P R E M E S S O

CHE ALI ComuniMolisani è un'associazione di enti locali molisani promossa dalla Regione Molise alla quale risultano associate le due Province di Campobasso ed Isernia e quasi la totalità dei Comuni del territorio molisano costituita per la gestione di un Centro Servizi Territoriale che organizza ed esercita servizi in forma associata a beneficio dei medesimi enti che la compongono;

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE il vigente comma 3-bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 dal titolo "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza" recita:

*"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad **un'unica centrale di committenza** l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito **accordo consortile** tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207."*

CHE la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta Delibera della Corte dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR;

CHE in caso di inadempimento, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;

CHE ALI ComuniMolisani nel corso degli ultimi anni ha organizzato ed erogato servizi a supporto delle attività comunali in materia ICT, SUAP, acquisti centralizzati, progettazione e conduzione di progetti europei e supporto formativo ai comuni;

CHE ALI ComuniMolisani si è da tempo proposto come centrale di committenza ad adesione volontaria e gratuita in favore degli enti locali associati e ha stipulato contratti quadro e convenzioni in conformità al comma 10 dell'art. 1 della legge n. 135 del 2012;

CHE tale centrale di committenza, ha condotto gare in forma aggregata che hanno visto la partecipazione di numerosi enti associati;

CHE il ricorso a tale modulo organizzativo ha già comportato importanti vantaggi anche in relazione alla specializzazione delle risorse professionali, all'uniformità nell'applicazione della normativa vigente, all'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara;

CHE nel territorio della Provincia di Campobasso sono 76 i Comuni che hanno popolazione inferiore ai 5.000 abitanti mentre nella Provincia di Isernia sono 49 i Comuni che hanno popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

CHE in continuità con le azioni già intraprese e nella piena attuazione della mission del Centro Servizio Territoriale a supporto dei piccoli e medi comuni molisani ALI ComuniMolisani ha proposto ed approvato il presente schema di convenzione che istituisce la Centrale di Committenza e ne regola le modalità operative di funzionamento;

CHE i Comuni associati ad ALI approvando e sottoscrivendo il presente accordo possono soddisfare in pieno gli obblighi dettati dal comma 3-bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

CHE il presente accordo lascia ai singoli comuni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo detta Centrale le attività secondo la gradualità che ciascun Comune intende conferire a seconda dello specifico bando e in base alle proprie esigenze ed indirizzi strategici, in un ambito di rispetto della singola autonomia locale;

CHE ALI ComuniMolisani, in relazione anche al numero dei comuni che aderiranno al presente accordo, se possibile, candiderà il progetto di Centrale di Committenza per l'ottenimento di benefici economici in risposta a bandi, progetti, accordi di partenariato e programmi di sostegno alle attività istituzionali;

VISTE tutte le premesse;

RITENUTO alla luce delle premesse necessario e opportuno, per il Comune di _____ ricadente territorialmente nella provincia di _____ approvare e sottoscrivere il presente accordo finalizzato alla gestione della Centrale di Committenza istituita ai sensi del disposto del comma 3-bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

TENUTO conto che l'adesione a detta centrale di committenza organizzata presso il CST ALI ComuniMolisani da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti costituisce attuazione del più esteso obbligo

di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 21 della legge 42/2009 di svolgere in forma associata tutte le funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento del Servizio di Centrale di Committenza per gli enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, ai sensi dell'art 33 cc. 1-3-bis del d.lgs. 163/2006.

La Centrale di Committenza ha sede presso ALI ComuniMolisani e opera per ciascuna delle due province molisane di Campobasso ed Isernia.

Sono enti aderenti alla Centrale di Committenza, gli enti sottoscrittori del presente accordo associati ALI ComuniMolisani Associazione di Enti Locali della regione Molise con sede in Campobasso.

La Centrale di Committenza definita è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale a supporto delle attività degli enti associati.

ART. 2 – Rapporti della Centrale con gli enti aderenti

Il Comune di _____ intende aderire alla presente convenzione quadro promossa da ALI ComuniMolisani per la organizzazione e gestione comune del Servizio Centrale di Committenza Comunale (ACRONIMO SCC), ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011). Il complessivo funzionamento del SCC e le condizioni di partecipazione saranno definiti oltre che nella presente convenzione nel successivo regolamento approvato dalla conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 4.

La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi), senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli enti.

Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espressa delega anche per questa ultima fase che potrà comprendere anche la stipula del contratto.

In particolare restano di competenza del singolo ente aderente:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
- le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- l'adozione della determina a contrarre;
- la stipula del contratto d'appalto con l'aggiudicatario;
- l'affidamento della direzione dei lavori;

- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006.

L'ente aderente può delegare al SCC l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico come meglio disciplinato nel regolamento che sarà approvato dalla conferenza dei sindaci. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione unica appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che sarà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

ART. 3 – Compiti del SCC

IL SCC nello svolgere il Servizio al quale è preposto, ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011), nelle modalità che saranno dettagliate nel regolamento disciplinante il funzionamento del SCC di cui al precedente art.2, cura la gestione delle procedure di gara, in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente:

- collabora con l'ente aderente (Comune di _____) alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- collabora nella redazione dei capitolati tecnici (con costante aggiornamento normativo);
- provvede alla richiesta del CIG e CUP relativi alle gare da espletare;
- predispose i bandi di gara, i disciplinari di gara, le lettere d'invito con l'elenco delle Ditte concordate con il Comune Convenzionato, le pubblicazioni di legge e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, gli avvisi di pre e post informazione, i verbali di gara per le determinazioni di aggiudicazione, le lettere alle ditte per l'accesso agli atti di gara, tiene i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ivi inclusa la comunicazione dei dati per l'inserimento all'interno delle annotazioni riservate e le comunicazioni dei dati relativi all'avvalimento;
- coordina con l'ente locale e cura dello svolgimento delle procedure di gara;
- effettua i controlli previsti a carico dell'aggiudicatario, con particolare riguardo ai controlli ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
- comunica al comune convenzionato l'avvenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva nel rispetto dei termini di legge al fine di rendere possibile la stipulazione del contratto da parte del Comune;
- collabora alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

- promuove le procedure di aggiudicazione basate sull'impiego di strumenti informatici anche in relazione all'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 che prevede, per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria, che tutte le amministrazioni pubbliche ivi contemplate siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- collabora nella redazione del capitolato speciale;
- definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- nomina la commissione giudicatrice in accordo con l'ente aderente (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- provvede attraverso delega da parte dell'ente aderente di seguire tutte le fasi di acquisto e ricerca forniture all'interno del MEPA;
- comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006.

ART. 4 – Regolamento di gestione e conferenza dei sindaci

Tutto ciò che riguarda la gestione complessiva del SCC forma oggetto di uno specifico Regolamento che sarà approvato dal comitato di gestione di ALI e dalla conferenza dei sindaci della quale fanno parte tutti i Sindaci dei Comuni aderenti presieduta dal presidente del comitato di gestione di ALI o suo delegato. Il presidente del comitato di gestione di ALI o un suo delegato fanno parte di diritto della conferenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ALI o dei comuni convenzionati alla SCC con nomina effettuata dalla stessa conferenza. I sindaci possono partecipare alla conferenza anche attraverso un delegato. La conferenza si riunisce almeno una volta l'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Le sedute della conferenza sono valide con almeno tre enti rappresentati. Le decisioni vengono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' consentita la delega multipla da parte di più sindaci in favore di un unico altro componente della conferenza.

ART. 5 – Strutturazione complessiva del SCC

Il Servizio ha sede presso la sede operativa di ALI ComuniMolisani, o altre sedi operative che sarà necessario individuare per il migliore svolgimento delle attività, fa capo al Direttore tecnico di ALI e si avvale di un apposito ufficio con organico formato da personale che in prima istanza viene individuato tra quello in possesso dei necessari requisiti professionali e proveniente dai comuni associati al CST ALI ComuniMolisani e per specifiche altre esigenze tecnico-professionali che non si riesce a soddisfare con personale dipendente di detti comuni si potrà far ricorso a professionalità esterne.

ART. 6 – Costi di funzionamento e oneri del SCC

I costi diretti (spese di pubblicazione, contributo AVCP, ecc...) connessi alle singole procedure di gara espletate su richiesta del singolo ente vengono rimborsati direttamente dai comuni convenzionati che usufruiscono del servizio. Il costo annuo di funzionamento (personale, struttura, apparecchiature, software...) del SCC è posto in capo a tutti gli enti sottoscrittori della presente convenzione quadro in quanto aderenti. La quota a carico di ogni singolo Comune è determinata in base al carico di lavoro che proviene dal singolo ente oltre ad una quota fissa annua il tutto come da dettaglio che sarà oggetto del regolamento di funzionamento da approvare. ALI ComuniMolisani provvede annualmente, entro la fine di febbraio, a sottoporre alla conferenza dei sindaci i vari interventi necessari per il corretto funzionamento della Centrale Unica di Committenza corredati dalla previsione di costi di funzionamento per l'anno considerato e a predisporre, entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento del SCC relative all'anno precedente. Le quote di contribuzione al costo complessivo poste a carico di ogni Comune convenzionato vanno versate dallo stesso entro sessanta giorni dalla richiesta, pertanto ogni comune avrà cura di effettuare i dovuti stanziamenti nei rispettivi bilanci.

Gli oneri del SCC sono ispirati ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, e a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi.

ART. 7 – Durata

La presente convenzione ha durata illimitata. In assenza di disdetta notificata secondo le tempistiche di cui al successivo art. 8 dalla Parte interessata, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al CST ALI ComuniMolisani e a tutti gli enti aderenti, la convenzione conserva la piena validità.

Art. 8 - Recesso

È facoltà di ogni Comune recedere dalla presente convenzione, previa adozione di apposito atto deliberativo consiliare. L'atto dovrà essere stato notificato al SCC di ALI formalmente entro il 30 settembre ed avrà valore a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Il mancato pagamento della somma di competenza da parte del comune entro il termine assegnato può comportare la sospensione e l'esclusione dai servizi del SCC.

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata da ALI stessa, la convenzione conserva la propria validità qualora gli enti associati individuino, con apposito atto deliberativo, altro ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione cessa la sua validità nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere allo scioglimento. In caso di scioglimento di comune accordo sarà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione. In caso di mancato accordo la consulta dei sindaci procederà con decisione assunta a maggioranza.

Art. 9 - Controversie

In caso di controversie la decisione sarà rimessa ad un collegio composto da n. 3 esperti, designati uno per ciascuno dai due gruppi in contrasto ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal difensore civico regionale.

Art. 10 - Modifiche

Le variazioni della presente convenzione potranno essere apportate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, nonché alle disposizioni del vigente ordinamento delle autonomie locali in quanto applicabili.

Le parti leggono e sottoscrivono il presente accordo/convenzione, avendola riconosciuta conforme alle volontà espresse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Campobasso _____

IL PRESIDENTE DI ALI ComuniMolisani _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____